



# Comune di Lavagna

Città Metropolitana di Genova

www.comune.lavagna.ge.it – postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

1 - Settore Servizi finanziari e Risorse Umane

Ufficio TARI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Art. 42 D.Lvo n. 267/2000)

N° 9 di Registro

Seduta del 11/02/2026

**OGGETTO: ADOZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO.**

L'anno *duemilaventisei* il giorno *undici* del mese di *fFebbraio* alle ore *17:30*, presso la sede del Comune di Lavagna (Ge), ubicata in Piazza della Libertà civ. 47, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria – seduta pubblica di prima convocazione.

Sono presenti:

		Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.			Presenti	Assenti giust.	Assenti ingiust.
1	MANGIANTE GIAN ALBERTO	X			10	MAGGI MARIO	X		
2	COVACCI ELISA ELENA	X			11	MANGIANTE LUCA	X		
3	AMICONE MASSIMO	X			12	ONETO CHIARA	X		
4	BEANI EMILIA ANGELA	X			13	ORBOLO ANTONELLA	X		
5	BERSAGLIO DANILO	X			14	PIAZZE STEFANO	X		
6	BO CARLA	X			15	REBORI NICOLETTA	X		
7	CHIAPPE ALESSIO	X			16	RIVA MASSIMO		X	
8	CORSI LAURA	X			17	SANGUINETI LUCA	X		
9	LAPETINA CLAUDIO	X				Presenti n. 16 Assenti n. 1 E' presente l'Assessore esterno DE FERRARI ROLLERI Egle			

Assume la presidenza della seduta il **Presidente del Consiglio Comunale, Avv. Nicoletta Rebori.**

E' presente l'Assessore Esterno, **DE FERRARI ROLLERI Egle.**

Assiste alla seduta il Segretario Generale, **Dott.ssa Grazia Mori.**

-----

**IL PRESIDENTE PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA TRATTAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA ISCRITTA AL PUNTO 09 DELL'ORDINE DEL GIORNO AD OGGETTO:“ADOZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO”.**

**Premesso che:**

- con decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 avente per oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” è stata introdotta all’art. 4, la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni nonché per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte, di istituire, con delibera del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ubicate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, fino a 5,00 euro per notte di soggiorno, precisando che “...il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali”;

- che l’art 4, comma 3, del D. Lgs. 23/2011, stabilisce che con regolamento - da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della Legge 400/1988 – “È dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, e di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento nazionale nel termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 23/2011 (decorrenti dal 7 aprile 2011), i comuni possono comunque adottare gli atti previsti”;

- l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 che sancisce “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- che, con il comma 7 dell’art. 4 del D.L. n. 50/2017, a decorrere dal 2017, gli enti locali che

hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno possono, in deroga all'art. 1, comma 26, della legge n. 208/2015, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno;

**Considerato che** al fine di poter incentivare sul territorio la presenza turistica si rende necessario recuperare risorse finanziarie da destinare ai servizi pubblici, ad idonei interventi di conservazione e miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale, all'organizzazione di eventi turistico culturali.

**Richiamato** il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno approvato dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 22/12/2017 successivamente modificato con deliberazione di Consiglio n. 10 del 7/02/2019.

**Richiamata** la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 22/12/2017 con la quale sono state approvate le tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno successivamente modificate con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 07/02/2019 e n. 138 del 15/10/2020;

**Richiamate** le deliberazioni di Giunta Comunale n. 30 del 19/03/2021, n. 34 del 04/03/2022, n. 34 del 17/03/2023, n. 154 del 03/11/2023 e n. 130 del 12/12/2024 con le quali sono state confermate le tariffe per l'applicazione dell'imposta in oggetto rispettivamente per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 così come previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 15/10/2020;

**Considerato** che il 29 febbraio 2024 è entrata in vigore legge regionale n.1 del 6 febbraio 2024 "*Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 1 del 14 febbraio 2024, che ha sostituito integralmente la precedente normativa in materia di turismo (Legge Regionale 32/2014).

**Richiamata** la deliberazione adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 11/08/2017 avente ad oggetto l'adesione al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria che individua la destinazione d'uso degli introiti annuali derivanti dall'applicazione dell'imposta di soggiorno nel modo seguente:

–almeno il 60% . a seguito di accordo con le associazioni locali delle strutture ricettive, per la promozione dell'accoglienza, la comunicazione, la promozione, commercializzazione ed il marketing turistico della località, anche con accordi sovra comunali per la promozione di un'area vasta, tenuto conto che le spese possono includere anche la realizzazione di eventi e la copertura dei costi per l'ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT);  
–massimo il 40% destinato direttamente dall'ente al miglioramento del decoro della località turistica, nonché per investimenti infrastrutturali aventi valenza turistica.

**Preso atto** che la sopracitata Deliberazione n. 31 del 11/08/2017 stabilisce anche limiti ed obblighi quali:

–il divieto di utilizzare l'imposta di soggiorno come strumento di concorrenza fra le località;  
–l'obbligo di applicare l'imposta di soggiorno a tutte le strutture ricettive, nonché agli appartamenti ammobiliati ad uso turistico in base alle tariffe stabilite dall'ente;

–l'impegno a stabilire criteri e tariffe uniformi con le località limitrofe aventi simili caratteristiche turistiche.

**Ritenuto** pertanto necessario ed indispensabile, alla luce delle nuove disposizioni legislative in materia aggiornare il regolamento dell'imposta di soggiorno

**Visto** lo schema del nuovo Regolamento comunale dell'Imposta di Soggiorno che si allega al presente atto deliberativo che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che risponde alle odierne esigenze normative;

**Tenuto** conto che il vigente regolamento dell'imposta di soggiorno verrà abrogato con effetto dell'entrata in vigore del nuovo;

**Preso atto** che il Comune di Lavagna non ha stipulato alcuna convenzione con Airbnb o altri portali per la prenotazione internazionale per la riscossione dell'imposta di soggiorno che dovrà sempre essere riversata dai responsabili del pagamento per l'imposta di soggiorno.

**Richiamata** integralmente la disciplina prevista per la trasmissione telematica del Modello dell'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno relativo all'anno precedente ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i e dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020 basato su una rendicontazione trimestrale e per anno solare dell'imposta riversata all'ente locale.

**Preso atto** pertanto di adeguare il Regolamento, tenuto conto del Modello dell'Agenzia delle Entrate, al fine di uniformare le dichiarazioni obbligatorie da effettuarsi mediante il portale per la gestione condivisa messo a disposizione dal nostro ente con la dichiarazione obbligatoria da rilasciare all'Agenzia delle Entrate mediante:

- abrogazione delle dichiarazioni bimestrali con introduzione delle dichiarazioni trimestrali;
- imposizione dell'imposta per l'intero anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- abrogazione per le case vacanza e AAUT della tariffazione forfettaria con introduzione della tariffa a pernottamento al fine di consentire l'elaborazione corretta del Modello Ministeriale e l'invio dei dati richiesti dall'Agenzia delle Entrate.

**Preso atto** che limitatamente all'anno 2026 per le strutture ricettive di cui al Capo I della Legge Regionale n. 1/2024, non è dovuto il riconteggio della imposta di soggiorno sulla base del nuovo Regolamento e delle nuove tariffe che verranno approvate dalla Giunta Comunale per i pacchetti vacanza e/o servizi alberghieri già venduti o le cui proposte contrattuali vincolanti siano state già recepite da agenzie e/o tour operator antecedentemente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della L.388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della L. 448/2001, dove si stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente, all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno comunque effetto a partire dal 1°

gennaio di riferimento;

**Visto** l'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii, il quale dispone che "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale ...";

**Visto** il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

**Visto** l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ed in particolare l'art. 4.

**Vista** la L. Regione Liguria 1/2024;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Richiamato** l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 riguardante le Funzioni dell'organo di revisione modificato dall'art. 3 comma 1 lettera o del d.l. 174/2012 che sancisce al punto 1 "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";

**Acquisito** il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7 del D.LGS 267/2000 di cui al Prot. Com. 3231 del 02/02/2026 (agli atti).

**Esaminato** pertanto lo schema del nuovo Regolamento dell'imposta di soggiorno allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

**Preso atto** che le deliberazioni regolamentari in materia tributaria, devono essere pubblicate sul sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze,

secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente;

**Preso atto** che il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Milena Ferrari, la quale ha curato l'istruttoria, ed è incaricata di ogni ulteriore atto in esecuzione alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 6 della Legge 07.08.1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Il **Presidente** introduce la delibera con la proposta di emendamento presentato dai consiglieri di minoranza A. Chiappe e M. Amicone di "Lavagna Bene Comune" con cui si chiede che, nel Regolamento, all'Art. 1 comma 3, si inserisca la seguente frase: "*Al fine di garantire una maggiore condivisione, il Comune convoca, con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, un tavolo tecnico con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la definizione dell'accordo sulla destinazione dell'imposta di soggiorno*" e lasciando al Consigliere A. Chiappe l'illustrazione. Interviene in Vice Sindaco, E. E. Covacci, che propone la sostituzione della frase "*definizione dell'accordo*" con la parola "**consultazione**", a fronte del "Patto per lo sviluppo strategico del turismo in Liguria" a cui il Comune di Lavagna ha aderito e che parla di consultazione tra associazioni locali.

Il **Presidente**, dietro richiesta del Consigliere A. Chiappe, sospende la seduta alle ore 20:05 e la riprende alle 20:10 e chiede se il capogruppo di "Lavagna Bene Comune", A. Chiappe, accetta la modifica dell'emendamento. Il capogruppo accoglie la modifica. Il **Presidente**, quindi, rilegge il testo così aggiornato dell'art 1 comma 3: "*3. Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ed in ottemperanza a quanto stabilito a seguito dell'adesione del Comune di Lavagna al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria approvata con Deliberazione n. 31 del 11/08/2017 adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale. Al fine di garantire una maggiore condivisione, il Comune convoca, con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, un tavolo tecnico con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la **consultazione** sulla destinazione dell'imposta di soggiorno*".

Il **Presidente** pone in votazione l'emendamento modificato per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 16, votanti n. 16, favorevoli n. 16, contrari n. 0 , astenuti n. 0.

**Unanimità.** L'emendamento è approvato.

Poi, il **Presidente** lascia la parola al Vice Sindaco per l'illustrazione della proposta di delibera che chiede di apportare due modifiche al testo del regolamento proposto ovvero: all'Art. 5 comma 1, lettera i) togliere dalla frase "*i) I soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene corrisposto l'assegno di accompagnamento dall'Inps o dall'Inail; l'esenzione si estende anche ad un accompagnatore per soggetto invalido.*" la parola "*di accompagnamento*".

Il **Presidente** pone in votazione l'emendamento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 16, votanti n. 16, favorevoli n. 16, contrari n. 0 , astenuti n. 0.

**Unanimità.** L'emendamento è accolto.

A seguire, il Vice Sindaco propone che l'Art. 6 bis, terzo capoverso, primo comma la frase “- Secondo trimestre, entro il 15 giugno da presentarsi mediante il portale per la gestione condivisa dell'imposta messo a disposizione dal Comune;” venga sostituita con “Secondo trimestre, entro il 15 luglio”.

Il **Presidente** pone in votazione l'emendamento per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 16, votanti n. 16, favorevoli n. 16, contrari n. 0 , astenuti n. 0.

**Unanimità.** L'emendamento è accolto.

Di conseguenza, il **Presidente** chiede ai rispettivi capigruppo le dichiarazioni di voto: tutti i capigruppo si dichiarano favorevoli e, quindi, il **Presidente** pone in votazione il regolamento come sopra emendato, per alzata di mano, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 16, votanti n. 16, favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0.

**Unanimità**

Pertanto,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

### **DELIBERA**

- 1) di richiamare integralmente le premesse alla presente delibera quali parti integranti della stessa e di approvare il nuovo Regolamento dell'imposta di soggiorno nel

Comune di Lavagna allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- 2) di dare atto che il medesimo sostituisce ogni precedente regolamento dalla sua entrata in vigore;
- 3) di dare atto che la Giunta Comunale provvederà ad approvare le nuove tariffe con proprio successivo provvedimento;
- 4) di dare atto che la delibera di approvazione della presente proposta ed il Regolamento in oggetto saranno pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) nel termine di legge e che la relativa disciplina sarà applicabile a decorrere dal termine di cui all'art. 13, comma 15-quater del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e s.m.i.
- 5) di demandare agli uffici competenti la massima pubblicizzazione sul sito istituzionale del Comune di Lavagna e sul portale per la gestione condivisa dell'Imposta di Soggiorno, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- 6) che limitatamente all'anno 2026 per le strutture ricettive di cui al Capo I della Legge Regionale n. 1/2024, non è dovuto il riconteggio della imposta di soggiorno sulla base del nuovo Regolamento e delle nuove tariffe che verranno approvate dalla Giunta Comunale per i pacchetti vacanza e/o servizi alberghieri già venduti o le cui proposte contrattuali vincolanti siano state già recepite da agenzie e/o tour operator antecedentemente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento.

Quindi, stante l'urgenza di darne immediata eseguibilità onde assicurare il regolare e puntuale espletamento della gestione, il **Presidente** pone in votazione per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento, il cui esito è il seguente:

- presenti n. 16, votanti n. 16, favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0.

Pertanto

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'esito della votazione di cui sopra,

## **D E L I B E R A**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in considerazione di pubblicare il deliberato sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) ai sensi e per gli effetti dell'art.

134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**Si dà atto che la verbalizzazione integrale degli interventi sarà svolta mediante sbobinatura della registrazione da parte di una ditta incaricata dal Comune e verrà approvata in un prossimo Consiglio Comunale. Dopo l'approvazione, essa verrà allegata al presente verbale e pubblicata sul sito istituzionale.**

Letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente del Consiglio Comunale**  
Avv. Nicoletta Rebori

**Il Segretario Comunale**  
Dott.ssa Grazia Mori

---

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*

# REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO DELLA CITTA' DI LAVAGNA

## Articolo 1

### Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Lavagna, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e dell'art. 4 del D.Lgs. 50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017 come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020 e dall'art. 1 comma 493 della Legge 213/2023 e s.m.i.
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure applicabili in caso di inadempimento.
3. Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23 ed in ottemperanza a quanto stabilito a seguito dell'adesione del Comune di Lavagna al Patto per lo Sviluppo Strategico del Turismo in Liguria approvata con Deliberazione n. 31 del 11/08/2017 adottata dalla Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale. Al fine di garantire una maggiore condivisione, il Comune convoca, con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, un tavolo tecnico con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per la consultazione sulla destinazione dell'imposta di soggiorno.
4. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati.

## Articolo 2

### Presupposto dell'imposta e periodo di vigenza nel corso dell'anno

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Lavagna, come individuate e definite dalla legge regionale vigente in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi per hotel, alberghi diffusi, locande, b&b, agriturismi, campeggi/parchi per vacanza, case per ferie, affittacamere, appartamenti per vacanza, appartamenti ammobiliati ad uso turistico e in misura forfettaria per piazzole stanziali in campeggi/parchi vacanza.
2. L'imposta è corrisposta in base alla tariffa stabilita per le diverse tipologie di cui al comma 1 del presente articolo con Deliberazione di Giunta Comunale.
3. **L'imposta di soggiorno si applica dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.**

## Articolo 3

### Soggetto passivo e responsabile del pagamento dell'imposta

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Lavagna, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura presso la quale soggiorna, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020 sono responsabili in solido del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti passivi, i gestori e titolari delle strutture ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano i canoni o corrispettivi nel caso di locali destinati a locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 50/2017 convertito con modificazioni con L. 96/2017.
3. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta al responsabile entro il termine del periodo di pernottamento.
4. La riscossione dell'imposta di soggiorno non è ammissibile da parte dei portali internazionali di

prenotazione in assenza di apposita convenzione stipulata con il Comune di Lavagna.

#### **Articolo 4**

##### **Tariffe**

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ai sensi dell'art. 42, c.2, lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., entro la misura massima stabilita dalla Legge.
2. L'imposta di Soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive ed in misura forfettaria per le piazzole stanziali in campeggi/parchi vacanza.

#### **Articolo 5**

##### **Esenzioni ed agevolazioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
  - a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
  - b) I gruppi scolastici delle scuole medie inferiori e superiori in visita didattica;
  - c) I soggetti che assistono degenti ricoverati nelle strutture sanitarie presenti sul territorio comunale e su quello dei comuni confinanti, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  - d) Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
  - e) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;
  - f) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco ed agli operatori della protezione civile che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
  - g) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici/visita didattica;
  - h) I soggetti residenti nel Comune di Lavagna.
  - i) I soggetti con invalidità non inferiore all'80% ai quali viene corrisposto l'assegno dall'Inps o dall'Inail; l'esenzione si estende anche ad un accompagnatore per soggetto invalido.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, ad esclusione della lettera a), è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo dell'imposta del modulo di autocertificazione messo a disposizione dal Comune al gestore della struttura ricettiva ed al responsabile del pagamento.

#### **Art. 6**

##### **Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta**

1. I responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno individuati dal presente regolamento sono responsabili di tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento distintamente per ciascuna struttura ricettiva e/o degli appartamenti ammobiliati uso turistico di cui alla vigente Legge Regionale
2. L'Imposta si intende assolta al momento del pagamento e del rilascio, da parte del responsabile del pagamento dell'imposta, di idonea quietanza; nel caso di fattura/ricevuta fiscale, l'importo dell'imposta di soggiorno deve essere indicato separatamente come "operazione/attività fuori campo IVA"; in alternativa il responsabile del pagamento dovrà rilasciare una ricevuta con l'indicazione della sola imposta di soggiorno conservandone una copia.
3. I responsabili del pagamento dell'imposta sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
4. Il pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 1 comma 166 della Legge 296/2006 deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari od inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. I responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al presente regolamento devono:

- accreditarci entro l'inizio dell'attività al portale per la gestione condivisa dell'imposta messo a disposizione gratuitamente dall'Ente richiedendo le credenziali al gestore del portale; il portale è accessibile anche mediante SPID; l'accredito deve avvenire per ciascuna struttura ricettiva di cui occorre indicare la data di inizio e cessazione dell'attività così come eventuali periodi di sospensione;
- informare in multilingua, in spazi idonei, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni con l'indicazione della documentazione necessaria per beneficiarne;
- riscuotere il pagamento dell'imposta e rilasciare la relativa quietanza con le modalità previste dal vigente regolamento;
- entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre di riferimento devono:
  - a) riversare l'imposta al Comune di Lavagna relativa al trimestre precedente;
  - b) presentare al Comune di Lavagna, mediante il portale per la gestione condivisa dell'imposta messo a disposizione dall'Ente una comunicazione periodica nella quale sono dichiarate con riferimento al trimestre precedente:
    - il numero delle persone che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente;
    - l'eventuale numero dei soggetti esenti con indicazione della causa che da diritto all'esenzione e la presentazione della relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dal vigente regolamento;
    - l'eventuale numero di soggetti passivi che hanno rifiutato di pagare l'imposta con relative motivazioni;
    - l'imposta dovuta e gli estremi del riversamento dell'imposta;
    - eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del calcolo della stessa.
  - c) presentare esclusivamente in via telematica la dichiarazione cumulativa (Modello Agenzia delle Entrate) entro il 30 giugno, o altro diverso termine successivamente stabilito dalla normativa vigente, relativa all'anno precedente a norma dell'art. 4 comma 1 ter del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i e dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020

6. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in base al D.P.R. n. 445/2000 di cui all'art. 5 relativa ai soggetti esenti deve essere redatta sulla base del fac-simile a disposizione sul sito istituzionale del Comune di Lavagna alla sezione Imposta di Soggiorno e trasmessa dal responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno.

7. In caso di rifiuto al pagamento dell'imposta, il gestore della struttura ricettiva dovrà far compilare al soggetto passivo il modulo messo a disposizione sul sito istituzionale del Comune di Lavagna alla sezione Imposta di Soggiorno; il modulo dovrà essere trasmesso all'ente e dovrà indicare le motivazioni dell'omesso versamento; l'imposta dovrà comunque essere versata dal responsabile dell'imposta fatto salvo il diritto di rivalsa sul soggetto passivo dell'imposta medesima.

8. Il responsabile del pagamento dell'imposta è altresì obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo per almeno 5 anni al fine di poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di verifiche sulla corretta determinazione e riversamento dell'imposta in occasione di controlli, verifiche e sopralluoghi.

9. A seguito dell'orientamento non ancora consolidato da parte della Corte dei Conti, rimane in capo ai responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno l'obbligo di presentazione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del conto giudiziale della gestione redatto sul modello allegato al DPR n. 194/1996 (Modello 21). Il modello debitamente compilato e sottoscritto dal responsabile della imposta è trasmesso con firma autografa mediante deposito diretto all'Ufficio Protocollo dell'Ente o mediante invio con raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede dell'Ente. Il modello se firmato digitalmente può essere trasmesso all'indirizzo pec del Comune di Lavagna.

## **Art. 6 bis**

### **Riepilogo scadenze dichiarative in capo al responsabile del pagamento dell'imposta**

1. Ai sensi della normativa vigente ed ai sensi di quanto disposto dal presente Regolamento di cui all'art. 6, si riassumono le scadenze dichiarative a carico del responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno:

- Modello 21, entro il 30 gennaio, relativo all'anno precedente ai sensi del DPR n. 194/1996;
- Dichiarazione primo trimestre, entro il 15 aprile da presentarsi mediante il portale per la gestione condivisa dell'imposta messo a disposizione dal Comune;
- Secondo trimestre, entro il 15 luglio da presentarsi mediante il portale per la gestione condivisa dell'imposta messo a disposizione dal Comune;
- Modello Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno, relativo all'anno precedente da trasmettersi telematicamente ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i e dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. 77/2020 di conversione del D.L. n. 34/2020;
- Terzo trimestre, entro il 15 ottobre da presentarsi mediante il portale per la gestione condivisa dell'imposta messo a disposizione dal Comune;
- Quarto trimestre, entro il 15 gennaio dell'anno successivo da presentarsi mediante il portale per la gestione condivisa dell'imposta messo a disposizione dal Comune.

2. Relativamente alle scadenze per la presentazione del Modello 21 e del Modello da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate il presente regolamento si adegua automaticamente in caso di variazione delle scadenze stabilite dalle disposizioni di legge; l'adeguamento opera anche nel caso di eventuale predisposizione di ulteriori dichiarazioni che dovessero essere imposte per legge in data successiva all'entrata in vigore del presente regolamento.

## **Art. 7**

### **Versamenti**

1. Il responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno nel rispetto dell'articolo 6 comma 5 deve effettuare il versamento al Comune di Lavagna entro il giorno 15 del mese successivo a quello del trimestre di riferimento con le seguenti modalità:

- in contanti presso lo sportello di tesoreria comunale;
- mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria comunale o sul conto corrente postale dedicato;
- mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'ente.

## **Art. 8**

### **Disposizioni in tema di accertamento e controllo**

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione dell'imposta, del versamento della stessa nonché della presentazione della dichiarazione trimestrale e del conto giudiziale di gestione mediante l'accesso al portale per la gestione condivisa.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006 n.296 e di cui all'art. 1 comma 792 della legge 160/2019.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:

- a) invitare i soggetti passivi e i responsabili di imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) inviare ai responsabili di imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- c) disporre ispezioni amministrative a mezzo di personale autorizzato al fine di accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive e/o presso i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare per la locazione delle strutture stesse.

d) nel caso di omessa o infedele comunicazione trimestrale o del Modello 21 nonché in caso di inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili di pagamento dell'imposta, determinare l'imposta dovuta avvalendosi di dati e notizie di cui è venuto a conoscenza.

e) trasmettere segnalazioni qualificate sia all'Agenzia delle Entrate sia alla Guardia di Finanza qualora la struttura non risulti in regola con i codici identificativi obbligatori regionali e nazionali, sia nel caso in cui la struttura ricettiva non dovesse essere in possesso di agibilità o nel caso in cui non risultasse regolarmente censita al portale per la gestione condivisa dell'imposta.

## **Art. 9 Sanzioni**

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte del responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria come definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 87/2024 . Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni tributarie di cui ai D.Lgs. 471/472/473 del 1997 e s.m.i e di ogni altra norma che dovesse intervenire successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento volta a regolare la disciplina sanzionatoria in materia tributaria.

2. Per l'omessa o infedele presentazione delle dichiarazioni trimestrali e annuali alle prescritte scadenze da parte del responsabile dell'imposta, si applica la sanzione prevista dalla normativa vigente.

3. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui a precedenti commi si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 472/1997 così come modificato ed integrato dal D.lgs. 87/2024 e s.m.i.

4. Per ogni violazione degli ulteriori obblighi previsti dal presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Art. 10 Riscossione Coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

## **Art. 11 Compensazioni e Rimborsi**

1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato in compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze; gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione trimestrale di cui al precedente art. 6 previa comunicazione da inoltrare a mezzo del portale per la gestione condivisa dell'imposta.

2. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Lavagna prima della scadenza del termine per il versamento oggetto di compensazione. In caso di mancata autorizzazione motivata da parte dell'Ente, la compensazione non potrà essere effettuata.

3. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati interamente compensati, può essere chiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

4. Il rimborso è effettuato previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune compilata e sottoscritta a cura del responsabile dell'imposta da trasmettersi a mezzo pec trasmettendo in allegato altresì copia delle ricevute di versamento dalla somma oggetto di rimborso.

**Art. 12**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1. Limitatamente all'anno 2026 le disposizioni del presente Regolamento si applicano nel rispetto della modificazione introdotta dal D.L. 34/2019 al D.L. 201/2011 all' art. 13 mediante introduzione del comma 15-quater che prevede che le variazioni al regolamento ed alle tariffe dell'imposta di soggiorno hanno efficacia dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si applicano le leggi vigenti in materia.
3. Viene abrogato dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento il Regolamento per l'applicazione e la gestione dell'imposta di Soggiorno approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 10 del 07/02/2019, nonché tutte le altre disposizioni contrarie od incompatibili con le norme attuali.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente in relazione alle modificazioni della vigente normativa che disciplina l'imposta. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.